

R.G. n. 2-2015 Concordato Preventivo



Tribunale di Sondrio

riunito in camera di consiglio in data **21.09.2016** in persona dei sigg. magistrati:

dott. Pietro Camillo Della Pona	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice relatore
dott. Marco Luigi Quatrada	Giudice

nel procedimento di concordato preventivo presentato da **L'Autoindustriale Valtellinese S.r.l.** (in breve "L'AV S.R.L.") P.IVA/C.F. n. 00624950143, in persona del l.r. *pro tempore*, sig. Bruno Tognini; società rappresentata e difesa nel presente procedimento di omologazione dall'avv. Giulio Carrara del Foro di Sondrio e domiciliata presso il suo studio sito in Sondrio, Largo A. Pedrini n. 2, giusta procura datata 27.07.2016, agli atti;

- letto il parere ex art. 180, co. 2 L.F. depositato dal Commissario in data 05.09.2016;

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.09.2016;

ha emesso il seguente

DECRETO di OMOLOGA

premesso che:

- L'AV S.R.L. ha depositato in data 13.05.2015 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art 161, 6° comma, L.F., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art 160 L.F.;

-il Tribunale con provvedimento del 26.05.2016-04.06.2015 chiedeva integrazione documentale e con successivo provvedimento del 08.07.2015-13.07.2015 ha dichiarato aperta la procedura di pre-concordato preventivo assegnando alla debitrice il termine di 120 giorni per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione completa di cui all'art 160 L.F. (con conseguente scadenza del termine finale al 05.11.2015), termine poi prorogato ex art 161, 6° comma, L.F. al 04.01.2016 su istanza della società debitrice;

- L'AV S.R.L. ha quindi depositato nel termine del 04.01.2016 proposta di concordato preventivo, piano attuativo e documentazione di supporto (Cfr. allegati fasc. telematico);

- il Tribunale con provvedimento del 10.03.2016, ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo, fissando la convocazione dei creditori per il giorno 17.06.2016 avanti al G.D.;

- L'AV S.R.L. con istanza ex art 167, comma 2, L.F. depositata in data 30.05.2016 ha domandato al G.D. autorizzazione all'immediata cessione del ramo di azienda di Brembate (BG) per l'importo complessivo di € 5.800.000,00.= (di cui euro 5.100.000,00 per la parte mobiliare ed euro 700.000,00 per la parte immobiliare) a seguito del ricevimento di un'offerta irrevocabile d'acquisto con scadenza sino al 30.06.2016 da parte della società Pe.Tra. s.r.l., senza quindi attendere il termine di tre anni previsto nel piano e spogliandosi dei detti beni, con conseguente loro dismissione;
- il G.D. con provvedimento del 07.06.2016 negava l'autorizzazione, evidenziando come detta alienazione, se autorizzata, avrebbe comportato una modifica del piano originariamente proposto e non ancora approvato dai creditori e invitava il Commissario a depositare una propria valutazione (Cfr. fascicolo telematico);
- L'A.V. ai sensi degli artt. 161 e 175 L.F. depositava in data 14.06.2016 una variazione alla proposta di concordato e nuovo piano attuativo, che contemplavano, in particolare, l'immediata cessione del ramo di azienda di Brembate e la parziale falcidia del credito I.V.A., nonché una differente percentuale di soddisfo dei creditori chirografari rispetto a quanto esposto nel piano del 04.01.2016 ed erano corredati da nuove attestazioni ex artt. 160 co. 2 LF e 161 LF;
- il G.D. a fronte del deposito della variazione parziale del piano, fissava l'adunanza dei creditori ex art. 171 L.F. per il giorno 28.06.2016, in luogo di quella originariamente prevista per il giorno 17.06.2016, così da consentire al Commissario il tempestivo deposito della relazione ex art 172 L.F. in ordine al nuovo piano proposto dalla società debitrice;
- il Commissario provvedeva in data 17.06.2016 al deposito della relazione ex art 172 L.F., che provvedeva a comunicare ai creditori, apportando ed illustrando le specifiche rettifiche dal medesimo operate rispetto alla variazione già depositata dalla società debitrice in data 14.06.2016, all'esito della verifica dei dati contabili;
- all'esito dell'adunanza ex art. 174 L.F. tenutasi in data 28.06.2016, il piano, come rettificato parzialmente nei contenuti dal Commissario, è stata approvato dalla maggioranza dei creditori in ragione del meccanismo del silenzio assenso come da testo previgente, applicabile *ratione temporis* (Cfr. quanto statuito sul punto nel decreto di apertura del 8-13-07.2016);
- prima dello spirare del termine per la formalizzazione della maggioranza di voto secondo il meccanismo del silenzio-assenso, L'AV depositava una nuova istanza ex art. 167 co. 2 L.F. avente ad oggetto "*autorizzazione affitto del ramo di azienda di Brembate*" a Pe.Tra. Srl, già società offerente, per il periodo dal 1.8.2016-31.12.2016";
- il Tribunale con decreto del 21.07.2016 accoglieva l'istanza di L'AV S.R.L., autorizzando l'affitto del ramo d'azienda a Pe.Tra. s.r.l., come da istanza ex art. 167, comma 2, L.F. avanzata dalla società per il periodo 01.8.2016 – 31.12.2016 e ferma l'applicabilità dell'art. 79 L.F. e subordinandolo alla stipula da parte dell'affittuario di contratto di assicurazione sui beni mobili e immobili costituenti il compendio di Brembate e seguiva la stipula del contratto in data 27.07.2016 (Cfr. documentazione allegata al parere ex art. 180 L.F.);
- con il medesimo decreto il Tribunale fissava l'udienza del 15.09.2016 per il giudizio di omologazione; decreto comunicato al P.M. e notificato ai creditori dissenzienti a cura del difensore nominato di L'AV;
- non è stata presentata opposizione da alcun creditore;
- si è costituito nel procedimento di omologa la sola società L'AV Srl come meglio indicato in epigrafe.

OSSERVA

In ordine al contenuto del piano e alla c.d. falcidia I.V.A.

Preso atto dello svolgimento della procedura, come riferito in premessa e più diffusamente illustrato dal Commissario nella relazione ex art. 172 L.F. e, da ultimo, nel parere ex art. 180, co. 2 L.F., si rileva che all'esito delle votazioni i creditori hanno approvato proposta e piano di concordato come rettificati dal Commissario in sede di relazione 172 L.F. e poi sottoposti in tale versione definitiva al voto dei creditori (Cfr. verbale dell'adunanza del 28 giugno 2016 ex art. 174 L.F.) e segnatamente secondo il meccanismo del c.d. silenzio-assenso sono stati conteggiati voti favorevoli per € 7.150.292,93, voti contrari per euro 3.159.169,04 rispetto ad un totale di crediti ammessi al voto per € 10.309.461,76. La maggioranza favorevole è stata quindi del 69,35%.

Tutti gli adempimenti procedurali sono stati compiuti e sussistono, quindi, le condizioni formali e sostanziali per omologare il concordato in esame.

La proposta concordataria, oggetto di integrazione e "messa a punto" anche a fronte delle rettifiche operate dal Commissario prima del voto dei creditori ed apportate in ragione delle poste sia dell'attivo che del passivo indicate nel ricorso della società, può essere così sinteticamente riepilogata quanto alla sua versione definitiva:

posto che la società gestisce due officine meccaniche per la manutenzione e riparazione di automezzi pesanti, autorizzata dalla MAN S.p.a. presso due distinti rami d'azienda collocati, entrambi, in immobili di proprietà, siti rispettivamente in Castione Andevenno (SO) e Brembate (BG), il concordato in continuità votato prevede:

1. l'immediata cessione, in caso di omologa del concordato preventivo del ramo d'azienda di Brembate (BG), al prezzo di € 5.800.000.= con il mantenimento della forza lavoro in essere pari a n. 6 dipendenti; così da rendere "liquido" il 54,37% del totale dell'attivo concordatario stimato;
2. il reperimento, da destinare alla masse dei creditori, della c.d. "finanza esterna" per € 1.000.000.=, espressione della rinuncia, già formalizzata, da parte di n. 2 Istituti di Credito di parte del proprio credito privilegiato sull'immobile di Brembate (Bg);
3. l'ulteriore ricorso alla c.d. "finanza esterna" per € 100.000.=, pari alla rinuncia di altro Istituto di Credito di parte del proprio credito privilegiato sull'immobile di Castione Andevenno (So);
4. la continuazione, per tre anni dalla data di omologa del concordato preventivo, dell'attività presso il ramo d'azienda di Castione Andevenno (SO), finalizzata alla cessione del ramo d'azienda in continuità, con il mantenimento dell'attuale forza lavoro;
5. l'integrale pagamento delle spese di procedura e dei debiti prededucibili esistenti alla data del 30 novembre 2015;
6. l'integrale pagamento dei debiti garantiti da ipoteca sull'immobile di Castione Andevenno (So);
7. il pagamento dei debiti garantiti da ipoteca sull'immobile di Brembate per € 4.100.000.=, in considerazione dell'offerta irrevocabile all'acquisto ricevuta da Pe.Tra Srl e dalla c.d. "finanza esterna" offerta alla procedura di concordato, in caso di omologa della stessa, dai due creditori privilegiati ipotecari (Credito Valtellinese e Banca Popolare di Sondrio);

8. l'integrale pagamento dei debiti assistiti da privilegio generale mobiliare fino al grado 18 dell'art. 2778 Cod. Civ., con esclusione dei crediti erariali per IRES, IRAP e RITENUTE IRPEF, pagabili al privilegio esclusivamente per il 90,92% della quota capitale, oltre al conseguente declassamento al chirografo del 9,08% della quota capitale dei suddetti crediti erariali e del 100% degli interessi e sanzioni correlati a mancati versamenti delle suddette imposte;
9. il declassamento parziale dei crediti privilegiati di cui all'art. 2778, 1° comma, n. 19 per l'importo capitale di IVA (con percentuale di soddisfazione al privilegio del 17,15%) e totale del n. 20, oltre sanzioni ed interessi correlati ai mancati versamenti delle suddette imposte, al chirografo
10. il pagamento dei creditori chirografari (compresi i privilegiati degradati al chirografo) al 3,88%.

I pagamenti previsti nel piano concordatario votato, che sono riportati dal Commissario nella relazione ex art. 172 L.F. (Cfr. pag. 52) e vengono qui di seguito ritrascritti:

- i debiti prededucibili contratti dalla società nell'esercizio della gestione corrente dell'impresa saranno pagati alle scadenze concordate con i fornitori;
 - i debiti v/dipendenti per emolumenti maturati al 14.05.2015 saranno pagati entro un anno dall'omologazione del concordato;
 - per i debiti per TFR maturati al 14.05.2015, nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il decorso di un anno dall'omologazione del concordato, il pagamento avverrà contestualmente al licenziamento, mentre nel caso di interruzione del rapporto di lavoro in una data precedente, il pagamento avverrà entro un anno dall'omologazione del concordato;
 - i debiti per i lavoratori autonomi, agenti di commercio e fornitori privilegiati entro un anno dall'omologazione del concordato;
- tutti gli altri creditori privilegiati/ipotecari e quelli chirografari verranno pagati nel termine massimo di tre anni e quarantacinque giorni dalla data di passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato.

Tanto premesso, occorre evidenziare come nell'ambito del sindacato giurisdizionale relativo alla fase di ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo, il Tribunale deve pronunciarsi, ferma la sopra riscontrata sussistenza dei requisiti formali e procedurali, in ordine alla c.d. fattibilità giuridica del concordato, non potendo, invece, il Tribunale entrare nel merito della fattibilità economica della stessa che è rimesso interamente alla valutazione dei creditori (Cfr. tra le molte Cass. S.U. n. 1521/13; Sez. 1 n. 11014/13 e Cass. n. 14447/2014).

Nel caso che qui ci occupa il Collegio è chiamato a valutare espressamente la possibilità giuridica di ammettere una società in base ad un piano che prevede il pagamento parziale del tributo IVA e delle ritenute alla fonte, come contemplata nella variazione al piano del 14 giugno 2016, così come nella versione definitiva votata favorevolmente, in quanto previsione non contemplata nell'originario piano del 4 gennaio 2016.

Questo Tribunale, aderendo all'orientamento critico formatosi in dottrina e in giurisprudenza nei confronti dell'indirizzo interpretativo prescelto dai giudici di legittimità (Cassazione civile sentenze gemelle n. 22931 e 22932/11; n. 14447/14; 9541/14; 7667/12) e confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 225/14, ritiene che la domanda di concordato preventivo presentata da L'AV S.R.L. contenente una proposta di pagamento in misura percentuale del credito IVA e per ritenute fiscali, sia ammissibile.



Il Tribunale intestatario si è già pronunciato *ex professo* sulla dibattuta questione giuridica in esame (Cfr. decreto emesso in data 1 ottobre 2013 e depositato in Cancelleria in data 12 ottobre 2013, Pres. ed est. dott. Gianfranco D'Aietti) e le motivazioni di tale precedente appaiono ancora attuali e condivisibili.

Ripercorrendo brevemente il contenuto del tema di indagine, che qui interessa, si osserva come *de jure condito* la Suprema Corte avesse risolto l'antinomia delle vigenti disposizioni di cui all'art. 160 L.F. e 182 ter L.F. escludendo che la proposta concordataria potesse in qualche modo falcidiare i crediti I.V.A. (e quelli per ritenute, per una estensione sistematica).

Tale tesi è fondata principalmente sull'assunto che la norma che esclude la riduzione del debito I.V.A. (art. 182 ter L.F.) non è una mera disposizione procedurale, bensì una norma imperativa e sostanziale e che pertanto trova applicazione anche al di fuori della transazione fiscale espressamente richiamata all'art. 182 ter L.F. così da estendersi a tutte le procedure concorsuali e così derogando l'art. 160 L.F. quanto ai crediti poziori.

Questo Tribunale, aderendo ad altro indirizzo pretorio, si era già espresso con il precedente sopra richiamato in senso favorevole alla c.d. falcidia dell'I.V.A. in sede concorsuale.

Valorizzando il dato letterale e la natura eccezionale della norma di cui all'art. 182 ter L.F., il Tribunale di Sondrio ha avallato un'interpretazione rispettosa del principio del divieto di applicazione analogica di norme derogatorie, concludendo che la citata norma, la quale prescrive l'obbligo dell'integrale pagamento dell'I.V.A., sia una norma eccezionale ma non sostanziale ed il suo ambito di applicazione sia limitato all'istituto della transazione fiscale (in tal senso Cfr. anche: Appello Venezia 23 dicembre 2013; Tribunale di La Spezia 24 ottobre 2013).

Ne consegue che il divieto di falcidia dell'I.V.A. sia limitato alla procedura di cui all'art. 182-ter L.F., in quanto norma eccezionale, ben potendo essere ritenuto ammissibile ed omologato un piano concordatario che preveda una falcidia del credito I.V.A.

Ed infatti solo il debitore che intende proporre una transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo, deve pagare per intero l'I.V.A. - seppure in modo dilazionato - e può pagare in misura inferiore tutti gli altri privilegi anche poziori, con ordine di privilegio più alto, nella consapevolezza che trattasi di una eccezione imposta dalla legge. Al di fuori dell'art. 182-ter L.F., invece, riprende vigore il principio generale del rispetto dell'ordine di prelazione di cui all'art. 160, comma 2, L.F..

L'indirizzo contrario fondante la natura sostanziale della disciplina della non falcidiabilità ex art. 182 ter L.F., che attribuirebbe a tali crediti un trattamento peculiare ed inderogabile che prescinde dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi, trovava il proprio maggior "puntello" argomentativo nella peculiarità del credito I.V.A., in quanto avente natura di risorsa propria dell'Unione Europea.

Le motivazioni addotte nei più recenti arresti della Corte di Cassazione e nella sentenza della Corte Costituzionale nulla hanno aggiunto rispetto alle argomentazioni già sviscerate dalla precedente giurisprudenza di legittimità.

Condividendo la riferita interpretazione, anche la Corte Costituzionale si infatti è espressa nel senso che la regola della intangibilità del credito I.V.A. nel concordato costituirebbe *“un'opzione del legislatore interno necessitata dalla peculiare disciplina dell'IVA derivante dalle regole comunitarie”*. E segnatamente muovendo dalla lettura della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, ove all'“ottavo considerando” afferma che *“in applicazione dello derisione 2000/597/CE, Eurotom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l'altro quelle provenienti dall'IVA, ottenute applicando un'aliquota comune ad una base imponibili determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie”*.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14447/2014 aveva ribadito l'indirizzo di cui alle citate sentenze gemelle n. 22931 e 22932/11, nei medesimi termini, così statuendo: *“la precisazione circa l'intangibilità dell'i.v.a., contenuta nell'art. 182 ter, comma 1 (...) sia connessa con le peculiarità di tale tributo, considerato da normativa e giurisprudenza europee tra le risorse proprie dell'Unione Europea la cui gestione - sia normativa che esecutiva - è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli”* e concludendo *“l'art. 182 ter, attribuendo (per quanto qui rileva) al credito i.v.a., nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, un trattamento peculiare ed inderogabile dall'accordo delle parti, non produce per ciò solo l'effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti (per i quali continua a valere l'ordine di graduazione), ma sul solo trattamento di quel credito, in quel particolare contesto procedurale. Tale scelta, che certamente incide sull'accordo delle parti diretto a trovare soluzione alla crisi al di fuori della liquidazione fallimentare, ponendovi dei limiti, rientra però nella discrezionalità del legislatore ordinario e non può quindi essere sindacata in questa sede”*.

Orbene, quanto all'I.V.A., le riferite argomentazioni devono intendersi oramai superate da quanto statuito dalla CGUE con la pronuncia del 07.04.2016, avente efficacia precettiva anche al di fuori della fattispecie processuale oggetto di rinvio.

Come noto, la CGUE pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Udine, proprio relativamente all'interpretazione dell'art. 182 ter L.F. relativamente ad un procedimento di concordato preventivo liquidatorio, ha statuito come *“l'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”*.

Ed in parte motiva: “- la Corte di Giustizia pur rilevando, in via preliminare, che la normativa europea impone agli Stati membri di adottare tutte le misure legislative ed amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’I.V.A. nel loro territorio e ad assicurare il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi, ha tuttavia rimarcato che gli Stati membri beneficiano, al riguardo, di una certa libertà in relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione - l’ammissione di un pagamento parziale di un credito I.V.A., da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che, a differenza delle misure di cui trattasi nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Commissione/Italia (C-132/06, EU:C:2008:412) e Commissione/Italia (C-174/07, EU:C:2008:704) cui fa riferimento il giudice del rinvio, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’I.V.A., non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione. Conseguentemente, alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Udine, la Corte di Giustizia ha risposto «dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, T.U.E. nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva I.V.A. non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito I.V.A. attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”.

A fortiori il ragionamento espresso dalla CGUE opera per il divieto di falcidia delle “ritenute operate e non versate” in quanto privo di giustificazione a livello comunitario, non essendo ravvisandosi alcuna natura sovranazionale di siffatto credito (Cfr. in senso conforme nella recente giurisprudenza di merito: Tribunale di Livorno 13.04.2016).

Reputa quindi il Collegio che il principio di non falcidiabilità dell’I.V.A. e delle ritenute debba essere ricondotto nel solo ambito di cui al sub-procedimento di transazione fiscale, operando così la falcidiabilità per tutte le procedure concorsuali ivi inclusi i concordati misti o in continuità.

Residua, quindi, nella presente sede la verifica circa la sussistenza della attestazione da parte di esperto indipendente in ordine al fatto che il creditore falcidiato avrebbe ottenuto un pagamento maggiore in caso di fallimento.

Orbene, risulta *per tabulas* che unitamente alla originaria proposta di piano e alla variazione del 4 gennaio 2016 siano state allegate da L’AV S.r.l. relazione del professionista ex art. 161 comma 3 L.F., relazione del professionista ex art. 160 comma 2 L.F. ed attestazione ex art. 186 bis comma 2 lettera b) L.F. secondo cui la prosecuzione dell’attività risulta funzionale al miglior soddisfo dei creditori.

Come evidenziato dal Commissario alle pagg. 51 e 52 della relazione ex art. 172 L.F. *“il piano concordatario originario e la variazione alla proposta di concordato ed al piano attuativo prevedono, come già riportato, la soddisfazione non integrale dei crediti prelatizi; ciò comporta, ex art. 160 comma 2 L.F., l'allegazione alla proposta di una relazione giurata di stima, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), nella quale venga attestato “che il piano ne preveda la soddisfazione (dei crediti prelatizi) in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.* Tale relazione risulta allegata sia alla proposta di concordato (Allegato 18) che alla variazione di quest'ultima; la stessa è redatta dal Dott. Nicola Scherini, in possesso dei requisiti ex Lege, e risulta giurata rispettivamente in data 4 gennaio e 13 giugno 2016, dinnanzi rispettivamente al Notaio Francesca Cottica – Repertorio n. 2402 ed al notaio franco Cederna Repertorio n. 128853; le stesse includono l'attestazione conformemente al dettato normativo”.

E a pag. 76 della citata relazione ex art. 172 L.F. si legge *“in considerazione dei prospetti dei flussi di cassa dell'attività in continuità previsti nei 36 mesi di gestione post omologa, la prosecuzione dell'attività risulta funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori in quanto la stessa produce flussi di cassa positivi, non comporta ulteriori debiti se non quelli ordinari che vengono pagati con le risorse generate e, da ultimo, evita di subire le svalutazioni dei beni tipiche delle dismissioni liquidatorie. Più specificatamente il Dott. Scherini, nella relazione al piano del 13 giugno 2016, dopo aver considerato “che la prosecuzione dell'attività, anche dopo la cessione del ramo d'azienda di Brembate (BG), oltre a produrre flussi di cassa positivi, non genera ulteriori debiti se non quelli ordinari che vengono pagati con le risorse generate e che la prosecuzione dell'attività evita inoltre di subire le svalutazioni dei beni tipiche delle dismissioni liquidatorie”* attesta, ex Lege, che *“la prosecuzione dell'attività, anche dopo la cessione del ramo d'azienda di Brembate (BG), risulta funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”.*

I requisiti di convenienza e di miglior soddisfo, nonché il mancato pregiudizio ai creditori puziori sussistono anche all'esito della parziale “rettifica” al contenuto del piano da parte del Commissario e fatta propria dalla società che ha sottoposto al voto dei creditori siffatta versione definitiva (c.d. piano votato), essendo nella sostanza rimasti inalterati quegli elementi oggetto di vaglio da parte del professionista esterno.

Nella specie, la c.d. “falcidia” dell'importo capitale dell'I.V.A, in privilegio ex art. 2778, 1° comma, n. 19), è stata operata riconoscendo esclusivamente una percentuale del 17,15%, quindi per € 318.262.= su di un totale di € 1.855.262.

Il Commissario ha ben evidenziato a pag. 96 della relazione 172 L.F. come l'intera massa dei creditori sarebbe svantaggiata da una liquidazione di tipo fallimentare.

E più specificatamente il Commissario ha illustrato testualmente come:

-il valore di realizzo dei beni costituenti i rami d'azienda (immobili e beni mobili), in caso di liquidazione fallimentare, risulterebbe ragionevolmente inferiore rispetto a quanto previsto in sede concordataria; il valore aggiunto, seppur non particolarmente significativo, insito alla vendita di un ramo d'azienda funzionante avvantaggia la liquidazione concordataria rispetto a quella fallimentare, la quale, avverrebbe, comunque, ad attività ferma, con contestuale e conseguente perdita di valore.

-la proposta di acquisto irrevocabile ricevuta dalla società (...) è, secondo lo scrivente, anche in considerazione dello stato attuale della procedura, coerente con i valori stima del Geom. Alessandro Negrini, tecnico incaricato dalla procedura, che ha valorizzato complessivamente il suddetto ramo € 6.290.000.= di cui € 5.700.000.= per la componente immobiliare ed € 590.000.= per quella mobiliare, valori comunque stimati e non certi a differenza di quelli offerti dall'acquirente Pe.Tra S.r.l.;

- l'omologa del concordato preventivo porterebbe poi, quale obiettivo vantaggio per l'intera massa dei creditori, alla rinuncia, ad opera di n. 3 istituti di credito di parte del proprio credito privilegiato speciale vantato:

** sull'immobile di Brembate (BG), di € 1.000.000.=, pari, sostanzialmente, alla differenza tra il valore di realizzo dell'immobile di Brembate (BG) (€ 5.100.000.=) e quanto le banche andrebbero ad incassare, quale parziale soddisfazione del suddetto credito, pari ad € 4.100.000.=,*

** sull'immobile di Castione Andevenno (SO) per € 100.000.=.*

- la procedura di concordato preventivo, in continuità aziendale, genererebbe flussi di cassa positivi, nei tre anni successivi al decreto di omologa, quantificati, ragionevolmente e prudenzialmente, in € 825.000.=, che verrebbero meno in caso di fallimento a differenza del realizzo del solo magazzino in ambito fallimentare, valorizzato, ragionevolmente secondo lo scrivente, dallo stesso soggetto redattore la relazione giurata ex art. 160 comma 2 L.F. per complessivi € 162.000".

Nel parere ex art. 180 L.F. e mediante le tabelle di raffronto allegate sub n. 1, il Commissario ha enunciato come l'alternativa concordataria consenta la massima riscossione possibile da parte dell'Erario posto che nell'ipotesi fallimentare, non si avrebbe alcuna soddisfazione del credito erariale a tale titolo e con l'ulteriore precisazione che i creditori privilegiati anteriori al Fisco non verrebbero soddisfatti in misura più elevata di quella realizzabile in sede concordataria,

Non sussiste, infatti, pregiudizio per i creditori poziori quanto all'ordine della cause di prelazione, atteso che anche i crediti del grado 18 soddisfatti in moneta concordataria, quanto a per IRES, IRAP e RITENUTE IRPEF, pagabili al privilegio esclusivamente per il 90,92% della quota capitale (oltre al conseguente declassamento al chirografo del 9,08% della quota capitale dei suddetti crediti erariali) non vedrebbero alcun soddisfo in sede fallimentare, arrendendosi il soddisfo ai debiti da lavoro dipendente.

E con riferimento all'ammontare dei crediti si consideri più nello specifico come:

- a fronte di un credito vantato, pari ad euro 68.957,00.=, a titolo di imposte dirette IRES ed IRAP, è stata offerta in pagamento al privilegio (2778 n. 18) la somma di euro 62.698,61.=, pari al 90,92% del credito stesso, oltre all'importo di € 6.258,39.=, pari al 9,08% del credito stesso retrocesso al chirografo, mentre in ipotesi fallimentare la percentuale di soddisfo sarebbe pari a zero;

G

15.

- a fronte di un credito vantato, pari ad euro 915.246,73.=, a titolo di imposte dirette IRPEF per ritenute, è stata offerta in pagamento al privilegio (2778 n. 18) la somma di euro 838.127,90.=, pari al 90,92% del credito stesso oltre all'importo di € 83.104,40.=, pari al 9,08% retrocesso al chirografo, mentre in ipotesi fallimentare la percentuale di soddisfo sarebbe pari a zero;

- a fronte di un credito vantato, pari ad euro 1.855.262,44.=, a titolo di I.V.A, è stata offerta in pagamento al privilegio (2778 n. 19) la somma di euro 318.262,44.=, pari al 17,15% del credito stesso (oltre all'importo di € 1.537.000.=, pari al 82,85% retrocesso al chirografo) mentre in ipotesi fallimentare la percentuale di soddisfo sarebbe pari a zero.

Per le ragioni sin qui illustrate il Tribunale reputa ammissibile il piano concordatario presentato da L'AV. che prevede un soddisfacimento parziale del credito erariale per I.V.A e ritenute fiscali operate e non versate, nei termini sopra descritti e diffusamente illustrati dal Commissario nella propria relazione ex art. 172 L.F. e nel parere motivato ex art. 180, co. 2 L.F., ai quali si fa integrale rinvio.

In ordine alla qualificazione giuridica del piano definitivo

Il piano definitivo, come approvato all'esito delle operazioni di voto, prevede la continuità aziendale da parte di L'AV S.r.l (c.d. continuità diretta) limitatamente al ramo d'azienda di Castione Andevenno (SO) con previsione (non contemplata nel piano originario oggetto del vaglio favorevole del Tribunale in fase di ammissione del 10.03.2016) dello smobilizzo dell'immobile sempre di proprietà di L'AV S.r.l e del complesso aziendale ivi insistente relativo alla sede di Brembate (BG) per il corrispettivo di cui alla menzionata proposta irrevocabile di acquisto riferita in premessa.

Dalla liquidazione di detti beni siti in Brembate (azienda e capannone) che avverrà *post* omologa e ben prima dello spirare dell'orizzonte temporale triennale della fase esecutiva, L'AV S.r.l. prevede di ricavare sin da subito ben il 54,37% del fabbisogno concordatario.

Come noto la *ratio* del concordato in continuità è costituita dalla soddisfazione dei creditori che non proviene dal ricavato della liquidazione ma dalla gestione interinale dell'azienda; lo scopo non è quindi (solo) quello di creare flussi soddisfattori per i creditori, ma di valorizzare l'azienda (o, meglio, di non svilirla) in vista della futura liquidazione.

Tanto premesso, il Collegio reputa che tali beni immobili e mobili siti in Brembate nella proposta e nel piano, come delibati dal Tribunale, fossero funzionali e strategici all'esercizio dell'impresa, al pari di quelli di Castione Andevenno.

E segnatamente è sufficiente esaminare la richiesta di autorizzazione alla vendita di Brembate depositata telematicamente dalla società in data 30.05.2016 (rigettata come riferito in premessa dal G.D. e poi confluita nel contenuto del nuovo piano) per avere contezza del fatto che i flussi di cassa di tale stabilimento (oggetto di rinuncia nel piano definitivo, non facendo più parte detti beni mobili e immobili dell'attivo concordatario) sarebbero stati comunque apprezzabili nella misura non inferiore ad euro 275.000,00 (cioè quantomeno pari ad $\frac{1}{4}$ dei flussi di cassa previsti) e che, come osservato anche dal Commissario con parere del 03.06.2016, tale operazione di dismissione beni comporta un minor incasso di euro 1.300.000,00 rispetto alla componente immobiliare e un incremento -di misura- di soli euro 30.000,00 rispetto alla componente mobiliare.

Tant'è che a fronte di tale evidente drastica riduzione di attivo concordatario pari a complessivi euro 1.537.000,00, L'AV S.r.l. ha dovuto sopperire a tale minore risorsa mediante la falcidia del credito I.V.A. per un importo di euro 1.537.000,00, così da compensare integralmente l'entrata perduta.

La "novità" introdotta dalla società debitrice solo in sede di variante *in limine* alla votazione e poi approvata in sede di voto è, infatti, rappresentata dalla circostanza che l'*asset* di Brembate, che nell'ambito della gestione diretta dell'azienda in continuità doveva produrre rilevanti flussi di cassa per il soddisfo dei creditori, viene in sede di piano definitivo ad essere oggetto di integrale disposizione. E' stata prevista nel contenuto del piano definitivo l'alienazione dei predetti beni oggetto di proposta irrevocabile di acquisto da parte di società terza, con conseguente previsione di immediato realizzo del prezzo.

Da un lato, si dà corso cioè ad una dismissione di tutti i beni mobili e immobili costituenti la sede di Brembate, sicché il piano definitivo (quantomeno per la maggioritaria quota del 54,37%) poggia sull'operazione liquidatoria in esame, con la conseguenza che la disponibilità dei predetti beni viene definitivamente persa dal debitore.

Dall'altro lato, non viene totalmente meno la continuità residuando l'esercizio dell'impresa in via diretta da L'AV S.r.l. (quanto alla sede di Castione Andevenno) tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del suo successivo trasferimento cui essa è stata dichiaratamente destinata nel piano, apparendo in tal caso incontestabile che il rischio d'impresa continui a gravare sul soggetto in concordato e che l'andamento dell'attività incida, in ultima analisi, sulla fattibilità del piano.

L'incidenza dell'apporto proveniente dalla liquidazione dei beni relativi alla predetta sede di Brembate (con conseguente rinuncia ai relativi flussi di cassa, contemplati nell'originario piano) non fa, quindi, ad avviso del Collegio, caducare *in toto* la natura di concordato in continuità proposta da L'AV S.r.l., che deve essere più propriamente riqualficato in termini di concordato misto (possibile e lecito in virtù del principio di atipicità del piano concordatario di cui all'art. 160 l. fall.); categoria espressamente menzionata anche dal Commissario giudiziale a pag. 13 della relazione ex art. 172 LF.

Suppliscono, infatti, i criteri di prevalenza elaborati dalla giurisprudenza *in subiecta materia*, applicando i quali si deve concludere che, nel caso che qui ci occupa, si ravvisa una componente liquidatoria accanto a quella volta alla prosecuzione dell'azienda in senso stretto considerata sia dall'imprenditore che dai creditori in sede di voto.

La continuità aziendale finalizzata alla miglior gestione del patrimonio aziendale sino alla vendita a terzi, il cui ricavato (valorizzato partitamente quanto alla componente "azienda" quanto a quella "immobiliare") garantirà di integrare flussi di cassa nel frattempo maturati, così da soddisfare il fabbisogno concordatario e si affianca all'operazione di immediata alienazione del compendio di Brembate.

Ai canoni propri quindi della liquidazione ex art. 182 LF viene quindi affiancata, in difetto di incompatibilità, la disciplina tipica della continuità.

La presenza di un inserto liquidatorio, che supplisce ai flussi di cassa conseguentemente venuti meno e non è ostativo alla prevalente continuità che connota il piano, rende, pertanto, necessario designare un commissario liquidatore, la cui previsione -si ribadisce- secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale e dottrinale non è incompatibile con il concordato in continuità; professionista che affiancherà il commissario giudiziale nell'esecuzione della predetta operazione liquidatoria.

Il liquidatore giudiziale provvederà, pertanto, ad assistere l'impresa nella vendita del compendio di Brembate nei termini previsti dal piano definitivo votato e - in caso di mancato perfezionamento del contratto con il terzo, Pe.Tra. Srl, che ha formulato la proposta irrevocabile d'acquisto - procedendo con modalità competitive *ex lege* e con adeguate forme di pubblicità mediante individuazione di altro acquirente, non avendo la società proponente previsto nel piano le modalità alternative di liquidazione di tali beni.

Il terzo interessato, già affittuario dal 01.08.2016 al 31.12.2016 (come da contratto del 27.07.2016, citato in premessa), ha infatti formalizzato proposta irrevocabile d'acquisto con scadenza 30.06.2016 (allegata da L'AV all'istanza ex art. 167 co. 2 LF) e prorogata sino al 31.07.2016 alle medesime condizioni (Cfr. allegato n. 1 alla relazione 172 LF); mentre si evidenzia che dal fascicolo telematico non risulta essere pervenuta successiva proroga della scadenza della proposta irrevocabile citata.

Sempre con riferimento alla sede di Brembate, si osserva, poi, che in punto di "tempi di realizzo" dell'attivo è previsto nel concordato votato "incasso certo alla data dell'atto di vendita del ramo d'azienda in quanto il pagamento previsto è contestuale di euro 5.800.000,00 consentirebbe di ripartire la somma realizzata in tempi sicuramente più celeri rispetto ai tempi previsti nel piano concordatario (tre anni dalla data di omologa)" (Cfr. attestazione ex art. 161, co. 2 L.F. datata 13.06.2016) e anche il Commissario nella relazione 172 LF (Cfr. pag. 42, 47) ha evidenziato come "il piano ne prevede la alienazione immediata e non più entro tre anni" ed infine il piano definitivo riporta quanto "tempi di realizzo ... a omologa ottenuta o in data precedente se autorizzata".

Quanto ai "tempi di riparto" mentre per il realizzo dell'attivo derivante dai beni mobili e immobili costituenti la sede di Castione il piano definitivo riporta al paragrafo 4.2. di pag. 11 rubricato "tempi di adempimento della proposta" nella idonea tabella "entro tre anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato", quanto all'attivo ottenuto dalla alienazione immediata del ramo di Brembate è invece espressamente indicata la seguente tempistica "a omologa ottenuta", come ribadito:

-dalla stessa L'AV S.r.l in sede di richiesta di alienazione di Brembate, fatta propria, dopo il rigetto del G.D. con la variante del piano, ove si legge *“l'accettazione dell'offerta irrevocabile...potrà altresì consentire il riparto di tale somma...con tre anni di anticipo rispetto alle previsioni”*;

- dall'attestatore che, come sopra riferito, ha evidenziato che ciò *“consentirebbe di ripartire la somma realizzata in tempi sicuramente più celeri rispetto ai tempi previsti nel piano concordatario (tre anni dalla data di omologa)”*.

A tanto si aggiunga che il piano non contiene alcuna previsione di destinare detta somma per la prosecuzione del ramo di Castione, venendo -al contrario- specificato dallo stesso attestatore ex art. 161 co. 2 L.F. che *“la prosecuzione dell'attività, anche dopo la cessione del ramo di azienda di Brembate oltre a produrre flussi di cassa positivi, non genera ulteriori debiti se non quelli ordinari che vengono pagati con le risorse generate”*.

Conclusivamente, in difetto di indicazioni in senso contrario ravvisabili nel piano, il liquidatore nominato dovrà pertanto provvedere all'immediato riparto delle somme ricavate dalla alienazione in esame (Brembate) ed eventuali accantonamenti dovranno essere motivati ed autorizzati, come da dispositivo al quale si fa rinvio.

Il liquidatore si occuperà altresì della liquidazione dei beni ritenuti non più strategici (a mero titolo esemplificativo automezzi) secondo le modalità competitive, al fine del miglior soddisfacimento dei creditori.

La società ricorrente manterrà, invece, la gestione dell'impresa e si preoccuperà dell'amministrazione del compendio di Castione Andevenno, destinato ad essere ceduto secondo il programma predisposto secondo l'orizzonte temporale massimo del triennio di durata del piano, così da consentire l'esecuzione del piano e il realizzo delle restanti risorse per garantire il fabbisogno concordatario, mediante recupero delle risorse economiche necessarie all'integrale soddisfacimento degli obblighi concordatari.

Parimenti è necessaria la nomina del Comitato dei Creditori perché assista alla liquidazione nelle attività *ut supra*, autorizzando in particolare le predette operazioni ricollegate alla dismissione del compendio costituente l'attivo quanto alla sede di Brembate per il caso di mancata alienazione all'offerente Pe.Tra S.r.l..

Viene, pertanto, nominato come liquidatore un commercialista di cui all'elenco curatori presso il Tribunale di Sondrio, che ha già maturato precedenti esperienze nel settore concorsuale, attesa l'incompatibilità a rivestire tale qualifica da parte del commissario giudiziale ex art. 185 LF in quanto non può cumulare la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato (Cfr. Cass. n. 1237/2013), come individuato nel dispositivo.

Il Collegio prevede che al liquidatore venga riconosciuto un compenso che verrà determinato dal giudice delegato in ragione dell'attività svolta.

Le specifiche modalità della liquidazione e le funzioni di sorveglianza da parte del commissario giudiziale ex art. 185 L.F. vengono, per esigenze di sintesi, direttamente specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Sondrio, nella composizione collegiale sopra indicata, applicato l'articolo 180 L.F., al termine del giudizio di omologazione

OMOLOGA

il concordato di **L'Autoindustriale Valtellinese S.r.l.** con sede legale in Castione Andevenno (SO), Via Nazionale n. 1; iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Sondrio numero REA SO – 44120, Codice Fiscale 00624950143,

CONFERMA

Il giudice delegato, dott. Luca Giani e il Commissario Giudiziale, dott. **Matteo Rossi**,

NOMINA

liquidatore la dott.ssa **Laura VITALI** con Studio in VIA RAGAZZI DEL '99, 19 – MORBEGNO,

DISPONE

1. che le attività di liquidazione relative all'immobile ed al compendio aziendale di Brembate (BG) per i quali è stata avanzata proposta irrevocabile di acquisto da parte di Pe.Tra S.r.l. e gli adempimenti liquidatori relativi ai beni non strategici alla prosecuzione della sede di Castione Andevenno (SO) vengano condotti dal Liquidatore giudiziale sopra nominato, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale già nominato e qui confermato, dott. Matteo Rossi;

2. che il Liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione inerenti alle sole attività allo stesso demandate come da parte motiva (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso a titolo informativo al Giudice Delegato;

b) il Liquidatore -in caso di mancata stipula del contratto di alienazione del compendio aziendale di Brembate (BG) da parte dell'attuale affittuario - provvederà a determinare le modalità di vendita secondo procedure competitive nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108ter l.f. in quanto compatibili, mediante predisposizione di programma di liquidazione, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori e raccolto il parere del Commissario Giudiziale e dando informazione al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto; analogamente provvederà quanto alla liquidazione dei beni non strategici al proseguimento dell'azienda; il Commissario giudiziale nel suo parere verificherà che il programma sia conforme al decreto di omologa e rispondente agli interessi dei creditori e riferirà al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per questi ultimi;

c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, così come per l'eventuale nomina di tecnici o coadiutori;



- e) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione, quanto alle attività sopra specificate, mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; le relazioni illustrative dovranno anche comprendere la previsione delle attività ancora da compiere e la relativa tempistica; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- f) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- g) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- h) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- i) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, in ragione della tempistica indicata nel piano, le somme via via realizzate dalla liquidazione, nonché delle somme messe a disposizione della società in quanto provenienti da attività diversa dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- l) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale quanto alle operazioni al medesimo assegnate, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- m) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;
- n) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;



3. DISPONE, altresì, che il Commissario Giudiziale controlli la prosecuzione dell'attività di impresa, esaminando la documentazione amministrativa, contabile e bancaria della società e segnalando -ai creditori e al Giudice delegato - ogni significativo scostamento rispetto alla previsione dei ricavi contenuta all'interno del piano e con onere in capo alla società in concordato di trasmettere al Commissario giudiziale relazione periodica trimestrale in ordine allo stato della attività, sull'evoluzione delle attività svolte in ottemperanza delle previsioni del piano concordatario;

-che il Commissario Giudiziale, ove dovesse riscontrare la sussistenza di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori affinché possano essere messi nella condizione di esercitare l'eventuale iniziativa loro riservata ex art. 186 L.F.;

-che il Commissario Giudiziale, al termine dell'arco temporale del piano, attesti l'esatto adempimento dello stesso in caso di tempestiva e integrale soddisfazione della massa dei creditori secondo quanto previsto nella proposta e nel piano votati;

-ferme le previsioni che precedono, dispone che nel termine e nella misura previsti nella proposta di concordato preventivo vengano effettuati i pagamenti a mani del commissario giudiziale, il quale chiederà preventivamente al Tribunale la liquidazione di tutte le spese di giustizia e provvederà ai pagamenti secondo piano di riparto da presentare utilizzando, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 110 e ss. L. Fall.

A tal fine dispone che all'atto della cessione dei beni partecipi personalmente il Commissario Giudiziale e che lo stesso sottoscriva tutti gli atti previo ricevimento delle somme costituenti l'onere concordatario ancora dovuto.

RISERVA

al giudice delegato, ogni ulteriore provvedimento, ivi inclusa la nomina comitato dei creditori entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto su proposta del Commissario giudiziale;

4. dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f.


5. Si comunichi alla società concordataria, al Commissario giudiziale ed al Liquidatore nominato.

Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'articolo 17 L.F..

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Sondrio, così deciso in data **21.09.2016**

Il Giudice delegato
dott. Luca Gianì



Il Presidente
dott. Pietro Camillo Della Pona



Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 29/9/16
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Di Cimento

